



ORDINANZA DIRIGENZIALE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PUCCINI DALL'INTERSEZIONE CON VIA VALLE FINO A VIA S. FRANCESCO

IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO

- che la via Puccini G. è strada locale a doppio senso di circolazione gravata dall'obbligo di dare precedenza all'intersezione con via Valle e dall'obbligo di arrestarsi e dare precedenza all'intersezione con via S. Francesco;
- che sono giunte a questo Ente varie segnalazioni, tra cui i prott. 31613/19 e 48883/17, in merito alla difficoltà di transito in entrambi i sensi di marcia conservando la possibilità di parcheggiare i veicoli, data la vocazione residenziale del quartiere;
- che nel tratto compreso tra il civico n. 25 ed il n. 27 sono presenti alcuni stalli di sosta disposti perpendicolarmente alla carreggiata, i quali necessitano di adeguato spazio di manovra;

CONSIDERATO

- che in data 15/12/2014 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera N. 91 il "Piano Generale del Traffico Urbano" tra i cui obiettivi vi sono: il miglioramento della mobilità pedonale, il miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta delle automobili, la riduzione degli incidenti stradali, in particolare al punto 5.4 recita:
"Tra gli interventi finalizzati alla messa a norma della sosta su strada e al recupero di spazi per la mobilità pedonale, al di fuori dell'Area Centrale, vi sono i provvedimenti di istituzione del senso unico:(...) - in via Puccini da via Valle a via S. Francesco d'Assisi,(...)";

ESAMINATE

- le caratteristiche strutturali delle carreggiate e del traffico che vi si svolge;

RITENUTO

- necessario intervenire con modifiche atte a ridurre la pericolosità e l'incidentalità stradale, migliorando la fruibilità della sede stradale anche nella fase statica della circolazione;

RICHIAMATI

- l'art 5 comma 3 del "Nuovo Codice della Strada":
"3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.";
- l'art 7 comma 1 lett. a) del nuovo C.d.S. che rimanda all'art. 6 comma 4:
"4. L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 c. 3:(...) b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";





COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO DEL TRAFFICO

VISTI

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "T.U. degli Enti Locali";
- il Decreto del Sindaco n. 26 del 14/12/2018 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
- il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.";
- il D.M. prot. 777 del 27/04/2006 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- il D.M. prot. 6792 del 05/11/2011 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

ORDINA

- **in via PUCCINI GIACOMO:**
- ✓ l'istituzione del **SENSO UNICO** di circolazione nel tratto da via Valle verso via S. Francesco con percorrenza da sud verso nord;
- ✓ il **DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata dal civico n. 24 fino a via S. Francesco al di fuori degli spazi delimitati (lato civici pari) e dal civico n. 29 fino a via S. Francesco (lato civici dispari);

DEMANDA

- *alla Società appaltata l'onere dell'installazione segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale, come prevista dal vigente Codice della strada.*

INFORMA

- ❖ che la presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni secondo le modalità della Legge 06/12/71 n. 1034; oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. 24/11/61 n. 1199. Inoltre contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle norme specifiche.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Ferdinando Longobardo

(firmato in originale, vedasi art. 3 c. 2°
D. Lgs. N. 39 del 12 febbraio 1993)



POLIZIA LOCALE

via Gramsci 21 - 20851 Lissone (MB) - tel. 039.7397.1 - Codice Fiscale 02968150157 - Partita IVA 00740590963
polizialocale@comune.lissone.mb.it - pec@comunedilissone.it